

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento 1.362 dei relatori, emendamento 2.53 dei relatori e relativi subemendamenti, emendamento 4.128 dei relatori</i>)	33
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	35
ERRATA CORRIGE	32

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 marzo 2015. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE, indi del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. — Intervengono il viceministro dello sviluppo economico Claudio De Vincenti e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 11.45.

**DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
C. 2844 Governo.**

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 marzo scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte inoltre che tutte le proposte emendative presentate agli articoli 1, 2 e 3 e quelle accantonate nella giornata di ieri sono state sottoscritte anche dal deputato Da Villa. Propone di iniziare l'esame dalle proposte emendative agli articoli 4, 5 e 7 accantonate nella seduta di ieri per poi procedere con l'esame degli emendamenti presentati agli articoli 1, 2 e 3.

Rocco PALESE (FI-PdL), intervenendo, sull'ordine dei lavori, chiede di iniziare l'esame dall'articolo 1 del provvedimento, che reca le questioni più complesse. Domanda, altresì, se si possa prevedere di terminare l'esame entro le 17 di questo pomeriggio.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA dichiara, a nome del Governo, di aver già predisposto i pareri su tutti gli articoli, ma ritiene opportuno rinviare l'esame delle questioni più complesse recate dall'articolo 1 al fine di operare un maggiore approfondimento che possa eventualmente consentire di esprimere pareri favorevoli su emendamenti che presentano profili problematici.

Marco DA VILLA (M5S) si associa al deputato Palese nella richiesta di iniziare l'esame dall'articolo 1, proprio in virtù del fatto che è il più importante.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, condivide nella sostanza le richieste dei deputati Palese e Da Villa, ma ritiene che sia meglio procedere all'esame dei pochi emendamenti accantonati nella giornata di ieri per dedicarsi successivamente all'esame dell'articolo 1.

Passa all'esame delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 8.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, invita al ritiro degli identici subemendamenti Palese 0.8.042.2 e Pagano 0.8.042.3, nonché del subemendamento Pagano 0.8.042.4; e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 8.042 dei relatori.

Sottolinea che gli articoli aggiuntivi Marco Di Maio 8.019, Vignali 8.017, Ricciatti 8.018, Sottanelli 8.021, Donati 8.022 e Polidori 8.023, così come gli identici articoli aggiuntivi Vignali 8.04, Marco, Marco Di Maio 8.05, Ricciatti 8.06, Donati 8.07, Sottanelli 8.015 e Polidori 8.016, sarebbero sostanzialmente recepiti dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 8.042 dei relatori.

Esprime quindi parere contrario sull'articolo aggiuntivo Moretto 8.03 e sugli identici articoli aggiuntivi Donati 8.08, Ricciatti 8.09, Vignali 8.010, Marco Di Maio 8.011, Sottanelli 8.012, Polidori 8.013 e Vignali 8.014.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei

relatori. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 8.042 dei relatori, suggerendo tuttavia di espungere le parole « né a forme di pubblicità », nonché sull'articolo aggiuntivo 8.043 dei relatori.

Dorina BIANCHI (AP) ritira i subemendamenti Pagano 0.8.042.3 e 0.8.042.4.

Rocco PALESE (FI-PdL) insiste per la votazione del proprio subemendamento 0.8.042.2.

Le Commissioni respingono il subemendamento Palese 0.8.042.2.

Alessandro PAGANO (AP) ritira i propri subemendamenti 0.8.042.3 e 0.8.042.4.

Davide CRIPPA (M5S), ritiene non sia corretto che il Governo possa fare nuove formulazioni in corso di votazione, poiché tale modo di procedere svuota di contenuto e di valore il lavoro emendativo delle minoranze.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, comprende lo spirito dell'obiezione del deputato Crippa, ma fa notare che il Governo non ha riformulato l'intero articolo, bensì ha suggerito la soppressione di un breve inciso.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 8.042 dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'articolo aggiuntivo 8.042 dei relatori, come riformulato (*vedi allegato 2*), nonché l'articolo aggiuntivo 8.043 dei relatori.

Sara MORETTO (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 8.03.

Marco DA VILLA (M5S) insiste per la votazione dell'articolo aggiuntivo 8.03, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Moretto 8.03.

Gianluca BENAMATI (PD) sottoscrive e ritira l'articolo aggiuntivo Donati 8.08.

Marco DA VILLA (M5S) insiste per la votazione dell'articolo aggiuntivo 8.08, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Donati 8.08, Ricciatti 8.09, Vignali 8.010, Marco Di Maio 8.011, Sottanelli 8.012, Polidori 8.013 e Vignali 8.014.

Ivan DELLA VALLE (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede qualche minuto di pausa per prendere visione delle proposte di riformulazione relative agli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 4.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, invita i relatori a procedere con l'espressione dei pareri sulle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 7.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, invita al ritiro dell'emendamento Abrignani 7.26 e dell'analogo articolo aggiuntivo Marco Di Maio 7.01, assicurando che il tema della disciplina delle società di *leasing* e dei contratti di *leasing* è all'attenzione del Parlamento e sarà affrontato in successivi provvedimenti.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) si dichiara sorpreso dal parere espresso dai relatori perché aveva percepito la volontà del Governo di mettere ai voti le proposte emendativa in esame. Invita i relatori a riflettere ulteriormente sulla questione.

Marco DI MAIO (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 7.01.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA manifesta l'impegno del Governo sulle questioni affrontate dalle proposte emendative Abrignani 7.26 e Marco Di Maio

7.01, ma sottolinea come non sia al momento nelle condizioni di arrivare ad una sintesi convincente. Invita pertanto i presentatori a trasfondere il contenuto delle proposte emendative in esame in ordini del giorno che il Governo si impegna sin d'ora ad accettare.

Marco DA VILLA (M5S) ritira la propria firma dalle proposte emendative Abrignani 7.26 e Marco Di Maio 7.01

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea che un emendamento respinto in Commissione può essere ripresentato in Assemblea. Ritiene pertanto che la questione del *leasing* possa essere positivamente affrontata nel successivo esame in Assemblea.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA osserva che ovviamente dal punto di vista formale non sussistono problemi nel respingere gli emendamenti in esame. Ritiene tuttavia che il Governo si troverebbe in una situazione di imbarazzo ad accogliere un ordine del giorno che ripropone il contenuto di emendamenti respinti dalle Commissioni.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Della Valle 4.1, Basso 4.39 e Scuvera 4.40. Chiede, invece, di poter svolgere un'ulteriore riflessione sugli emendamenti Della Valle 4.84, 4.88, 4.89 e 4.90.

Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Della Valle 4.91 e 4.92, mentre chiede di poter svolgere un'ulteriore riflessione sull'emendamento Della Valle 4.93. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Della Valle 4.97 e 4.98, mentre chiede di poter svolgere un'ulteriore riflessione sugli emendamenti Sberna 4.99 e Ricciatti 4.100, sugli identici emendamenti Palmieri 4.105, Quintarelli 4.106 e Coppola 4.107, nonché sugli identici emendamenti Quintarelli 4.108, Palmieri 4.109 e Coppola 4.113.

Marco DA VILLA (M5S) ritiene surreale la situazione testé delineatasi, in

quanto il relatore – dopo che le Presidenze, fornendo un indirizzo in merito allo svolgimento dei lavori della giornata odierna e respingendo le richieste avanzate dal deputato Palese e da lui stesso, di rinviare l'esame delle proposte emendative accantonate, per procedere subito all'esame degli articoli 1 e 2 del provvedimento – dichiara di non essere pronto a esprimere i pareri sulle proposte emendative già accantonate, molte delle quali presentate da colleghi del suo gruppo. Richiama le Presidenze e il Governo, quindi, all'esigenza di continuare a svolgere l'esame del provvedimento in maniera ordinata e rispettosa delle opposizioni.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, fornisce al collega Da Villa rassicurazioni in merito all'impegno delle Presidenze nel corretto e ordinato svolgimento dei lavori.

Il Sottosegretario Pierpaolo BARETTA puntualizza che la richiesta di svolgere ulteriori riflessioni su talune proposte emendative nasce dalla necessità di evitare di esprimere sulle stesse un parere contrario.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene opportuno, quindi, sospendere brevemente la seduta, per permettere al Governo e ai relatori di svolgere un ulteriore approfondimento sugli emendamenti sui quali non si è ancora espresso.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che una sospensione eccessivamente breve si potrebbe rivelare inutile, non consentendo un compiuto approfondimento sulle proposte emendative sulle quali il Governo e i relatori necessitano di un'ulteriore riflessione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accede alla proposta testé formulata dal deputato Crippa e sospende quindi la seduta fino alle 13.30.

La seduta, sospesa alle 12.25, è ripresa alle 13.45.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, invita il relatore e il rappresentante del Governo

ad esprimere il parere sui restanti emendamenti accantonati all'articolo 4 e all'articolo 5.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Della Valle 4.84, esprime parere contrario sull'emendamento Della Valle 4.88 e invita al ritiro degli emendamenti Della Valle 4.89 e 4.90, in quanto in parte ricompresi nell'emendamento Della Valle 4.84.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Della Valle 4.93, purché sia riformulato nei seguenti termini:

« Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 211, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) è costituita da non più di sessanta mesi; ».

b) all'articolo 26, comma 8, all'ultimo periodo le parole: « quarto anno » sono sostituite dalle seguenti: « quinto anno ».

11-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 11-*bis*, pari a 14,5 milioni di euro per l'anno 2016, 8,5 milioni di euro per l'anno 2017, 5,5 milioni di euro per il 2018 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

Invita quindi al ritiro degli emendamenti Sberna 4.99 e Ricciatti 4.100, nonché degli identici emendamenti Palmieri 4.105, Quintarelli 4.106 e Coppola 4.107.

Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Quintarelli 4.108, Palmieri 4.109 e Coppola 4.113, a condizione che siano riformulati sopprimendo la lettera c). Esprime infine parere contrario sull'emendamento Bargerò 5.29.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Ivan DELLA VALLE (M5S) illustra il proprio emendamento 4.1, volto a prevedere che le PMI innovative abbiano una sede fiscale in Italia.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, in merito alla questione posta dal deputato Della Valle, rileva come le disposizioni sulle PMI innovative siano pienamente conformi alla normativa comunitaria in materia fiscale.

Ivan DELLA VALLE (M5S) ritira il proprio emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea dopo aver approfondito la tematica relativa agli aspetti fiscali.

Lorenzo BASSO (PD) ritira il proprio emendamento 4.39, riservandosi di presentare un ordine del giorno in materia.

Marco DA VILLA (M5S) ritira l'emendamento Basso 4.39, di cui è cofirmatario.

Chiara SCUVERA (PD) ritira il proprio emendamento 4.40, osservando come l'approvazione degli emendamenti Basso 4.23 e 4.71 rappresenti un significativo passo in avanti nella definizione del criterio di innovatività delle PMI, osservando che appare problematico individuare un profilo di innovazione che non sia caratterizzato da privativa. Si riserva quindi di presentare un ordine del giorno in merito.

Le Commissioni approvano l'emendamento Della Valle 4.84.

Ivan DELLA VALLE (M5S) ritira il proprio emendamento 4.88, riservandosi di ripresentarlo nel corso dell'esame in Assemblea.

Gianluca BENAMATI (PD) osserva come la questione affrontata dall'emendamento Della Valle 4.88 sia meritevole di attenzione e potrà essere recuperata nel corso dell'esame in Assemblea.

Ivan DELLA VALLE (M5S) ritira i propri emendamenti 4.89, 4.90, 4.91, 4.92 e accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 4.93.

Le Commissioni approvano l'emendamento Della Valle 4.93, come riformulato.

Ivan DELLA VALLE (M5S) ritira i propri emendamenti 4.97 e 4.98.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, constata l'assenza del deputato Sberna: si intende che abbia rinunciato al proprio emendamento 4.99.

Lara RICCIATTI (SEL) insiste per la votazione del proprio emendamento 4.100.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ricciatti 4.100.

Rocco PALESE (FI-PdL) insiste per la votazione del proprio emendamento 4.105.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) ritira l'emendamento 4.106, di cui è cofirmatario.

Marco DI MAIO (PD) ritira l'emendamento 4.107, di cui è cofirmatario.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, sottolinea che l'approvazione dell'emendamento Della Valle 4.93, come riformulato, comporti l'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese per i cinque anni successivi all'iscrizione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Palmieri 4.105.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCPI) accetta la riformulazione del proprio emendamento 4.108.

Rocco PALESE (FI-PdL) accetta la riformulazione del proprio emendamento 4.109.

Marco DI MAIO (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento Coppola 4.113, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni approvano gli emendamenti gli identici emendamenti Quintarelli 4.108, Palmieri 4.109 e Coppola 4.113, come riformulati.

Cristina BARGERÒ (PD) ritira il proprio emendamento 5.29.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, passa all'esame delle proposte emendative all'articolo 1. Avverte che l'emendamento Dorina Bianchi 1.113 è stato sottoscritto dal deputato Bernardo.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Paglia 1.125, Busin 1.285, De Girolamo 1.286, Pagano 1.287, Laffranco 1.289, Vignali 1.288, Cariello 1.291, Fassina 1.292, Alberto Giorgetti 1.293, Barbanti 1.294, Di Gioia 1.295, Formisano 1.296, Mazzoli 1.297, Maietta 1.298 e Alberti 1.299. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Pagano 1.147, Villarosa 1.136, 1.307, 1.308, 1.141, 1.131 e 1.306, Pesco 1.310, Cancelleri 1.311, Alberti 1.300 e 1.302, Pesco 1.301, Cancelleri 1.304, Pesco 1.305, Cancelleri 1.303, Pesco 1.309, Villarosa 1.74, Alberti 1.314, Villarosa 1.320, Cancelleri 1.315, Paglia 1.312, Cancelleri 1.325 e 1.328, Pesco 1.324 e 1.317.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Ginato 1.316.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Pesco 1.321, Fauttilli 1.330, Pesco 1.319 e 1.318, Cariello 1.313, Pesco 1.342

e 1.346, Alberti 1.345, Cancelleri 1.344, Busin 1.260, Pesco 1.353, De Girolamo 1.249 e 1.239, Ginato 1.13, Barbanti 1.331 e 1.14, Busin 1.280, 1.257, 1.255, 1.256, 1.254 e 1.281, Villarosa 1.11, 1.2, 1.3, 1.5 e 1.4, Pesco 1.9 e 1.8, Fauttilli 1.64, Boccia 1.327, Villarosa 1.352, Pesco 1.351, Villarosa 1.349, De Girolamo 1.243, Paglia 1.37, nonché sugli identici emendamenti Laffranco 1.332, Fassina 1.28, Paglia 1.38, Alberto Giorgetti 1.39, Maietta 1.40, Di Gioia 1.41, Formisano 1.42, Mazzoli 1.43, Pagano 1.231 e Busin 1.268. Esprime altresì parere contrario sugli identici emendamenti Boccia 1.12, Mazzoli 1.35, Alberto Giorgetti 1.62, De Girolamo 1.72, Di Gioia 1.63, Laffranco 1.73, Busin 1.277 e Villarosa 1.350, nonché sugli emendamenti Sottanelli 1.322, Fassina 1.71, Ginato 1.102, Villarosa 1.354, 1.355 e 1.356, sugli identici emendamenti Fassina 1.30, Paglia 1.44, Alberto Giorgetti 1.45, Di Gioia 1.46, Formisano 1.47, Mazzoli 1.48, Maietta 1.49, Laffranco 1.336, Villarosa 1.357, Busin 1.270, Mazziotti Di Celso 1.343, Pagano 1.233, nonché sugli identici emendamenti Fassina 1.31, Paglia 1.52, Alberto Giorgetti 1.53, Maietta 1.54, Di Gioia 1.55, Formisano 1.56, Busin 1.271, Pagano 1.232 e Laffranco 1.337.

Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Pesco 1.6, Barbanti 1.340 e 1.341, Fassina 1.23, Civati 1.66 e sugli identici emendamenti Fassina 1.24, Paglia 1.65, Palese 1.68, Pelillo 1.101, Pagano 1.230, nonché sugli identici emendamenti Fassina 1.29, Maietta 1.50, Mazzoli 1.51, Paglia 1.57, Alberto Giorgetti 1.58, Di Gioia 1.60, Formisano 1.61, Pagano 1.235, Busin 1.269, Laffranco 1.333 e Pesco 1.358.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Villarosa 1.359 e Pesco 1.7. Chiede quindi l'accantonamento dell'emendamento Palese 1.323, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Pagano 1.10, Pesco 1.80 e 1.78, nonché sugli identici emendamenti Fassina 1.34, Paglia 1.67, Busin 1.275, Laffranco 1.338, Alberto Giorgetti 1.209, Mazzoli 1.211, Maietta 1.214, Di Gioia 1.217, Formisano 1.219, Fauttilli 1.222 e Pagano

1.246. Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Pesco 1.79, Fauttilli 1.224, Fassina 1.26 e sugli identici emendamenti Paglia 1.89, Palese 1.69 e Pagano 1.250, nonché sugli identici emendamenti Barbanti 1.87 e Villarosa 1.339. Esprime parere contrario sugli emendamenti Villarosa 1.335, Busin 1.282 e 1.283 e Pagano 1.245, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Capezzone 1.84, 1.83, 1.82 e 1.226, Barbanti 1.85, Sanga 1.77, Ginato 1.76, Paglia 1.91, 1.96, 1.92, 1.97, 1.93, 1.98, 1.94, 1.99, 1.95 e 1.100, nonché Dorina Bianchi 1.113, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

«Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. Gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nessun aventi diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiori al cinque per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In caso di violazione del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può

essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.».

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Palese 1.70, Pagano 1.251 e Fassina 1.25, nonché sugli emendamenti Busin 1.266 e 1.267, Paglia 1.90, Busin 1.261 e 1.262, Buttiglione 1.240, 1.241, 1.247 e 1.248, Barbanti 1.227, Tidei 1.103, Villarosa 1.104, Alberti 1.348, Pesco 1.105, Cancellieri 1.347 e 1.106, nonché sugli identici emendamenti Laffranco 1.36, Barbanti 1.114, Mazzoli 1.115, Pagano 1.150, Busin 1.276, Alberto Giorgetti 1.110 e Di Gioia 1.109. Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Fassina 1.111 e sugli identici emendamenti Busin 1.284, Pesco 1.228, nonché sull'emendamento Villarosa 1.184.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Busin 1.265, Pesco 1.182 e 1.186, Alberti 1.158, Pesco 1.169, Paglia 1.116, nonché sugli identici Palese 1.168 e Pagano 1.173, sugli emendamenti Pesco 1.153, Cancellieri 1.155, Pagano 1.112 e 1.237 nonché su Fassina 1.15 e 1.27.

Illustra, quindi, l'emendamento 1.362 dei relatori (*vedi allegato 1*), di cui raccomanda l'approvazione, volto ad estendere le maggioranze richieste, in prima e seconda convocazione, per le deliberazioni di trasformazione di banche popolari in società per azioni cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, anche alle modifiche statutarie, nonché alle diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 385 del 1993.

Esprime quindi parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 1.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore, ed esprime parere favorevole sull'emendamento dei relatori 1.362.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, fissa quindi alle 15.25 della giornata odierna il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.362 dei relatori.

Rocco PALESE (FI-PdL), prende atto della sostanziale chiusura del Governo alle proposte emendative presentate sull'articolo 1; ciò considerato ritiene di effettuare un ampio intervento iniziale sul complesso delle proposte emendative a sua firma auspicando un analogo comportamento da parte degli altri deputati.

Davide CRIPPA (M5S) non concorda con la proposta testé formulata dall'onorevole Palese, che non consentirebbe ai gruppi di opposizione di potersi adeguatamente esprimere.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che le osservazioni svolte dai colleghi Palese e Crippa siano, in realtà, complementari, essendo la prima una valutazione politica e l'altra in segno di una legittima reazione.

Daniele PESCO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Alberti 1.299, soppressivo dell'articolo 1 del provvedimento in esame. Considera fallimentari le misure di politica economica condotte dal Governo Renzi, precisando che i timidi segnali di ripresa economica sono, in realtà, l'effetto di politiche macroeconomiche condotte a livello internazionale. Esprime un giudizio negativo sulle disposizioni, di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, di riforma della struttura e della *governance* delle banche popolari, che a suo avviso limitano fortemente la libertà di iniziativa economica, costituzionalmente riconosciuta. Ritiene che le banche popolari ricoprano un ruolo strategico per il sostegno e l'emissione di credito alle piccole e medie imprese, nonché alle micro-imprese che costituiscono il cuore del tessuto produttivo del Paese. Considera necessario, al riguardo, evitare di « regalare » il mondo cooperativo bancario alle banche commerciali, impedendo a queste ultime di effettuare operazioni speculative: esse, infatti, dovrebbero limitarsi a gestire il risparmio e fornire credito a imprese e famiglie, in quanto i fondi speculativi, pur generando maggiori profitti, sono dannosi per l'economia interna del Paese.

Esprime, inoltre, un giudizio negativo sulla soppressione del voto capitolario, che invece rappresenta, a suo avviso, uno strumento di democrazia che permette di arginare derive capitalistiche. Invita, quindi, i relatori e il Governo a riflettere sulla reale portata delle disposizioni contenute all'articolo 1 del provvedimento.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), con riferimento al proprio emendamento soppressivo 1.289, sottolinea preliminarmente come, a questo punto della discussione, sia possibile svolgere un'analisi politica complessiva sul provvedimento in esame. Nel ricordare, quindi, che il suo gruppo ha espresso fin dall'inizio forti perplessità sulla legittimità costituzionale del ricorso al decreto-legge da parte del Governo, ritenendo insussistenti i requisiti della necessità e dell'urgenza rispetto alle misure da esso contenute, evidenzia come l'Esecutivo eviti viceversa di intervenire con decreto-legge su questioni urgenti quali la stabilizzazione dei precari della scuola.

Con riferimento alla riforma delle banche popolari recata dal provvedimento, ritiene che essa arrecherà gravi danni a un settore portante del sistema creditizio italiano, nonché al tessuto industriale del Paese, il quale è per la gran parte costituito da piccole e medie imprese. Reputa infatti che, a seguito della riforma, le imprese subiranno un'ulteriore diminuzione dell'erogazione di credito a loro favore, a causa dell'ingresso nel capitale delle banche popolari di soggetti aventi per lo più interessi di natura speculativa, i quali determineranno uno snaturamento delle caratteristiche del suddetto settore bancario.

Ritiene inoltre che, complessivamente, la riforma prospettata dal Governo vada nella direzione opposta rispetto agli obiettivi della riforma stessa dichiarati dall'Esecutivo, determinando l'effetto di uno scorggiamento delle piccole banche ad avviare azioni di consolidamento del proprio capitale per il timore di superare la soglia degli otto miliardi di attivo che imporrebbe loro la trasformazione in società per azioni. In tale contesto, chiede ragioni al

Governo circa la sua posizione, di chiusura rispetto alle proposte emendative dell'articolo 1 presentate da tutte le forze politiche, le quali tendono a migliorare il testo della riforma e a ridurre l'impatto negativo per il Paese.

In conclusione, nel preannunciare di non voler ritirare il suo emendamento 1.289, ritiene che il Governo si stia assumendo una grave responsabilità nel portare avanti una riforma del sistema bancario che arrecherà danni molto gravi all'economia italiana, la quale sta dando i primi deboli segnali di ripresa.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) condivide in primo luogo le considerazioni dei deputati Pesco e Laffranco relative all'importante ruolo svolto sul territorio dalle banche popolari a sostegno del credito alle piccole e medie imprese. Con riferimento alla proposta di riformulazione degli emendamenti presentata dai relatori, con la quale si stabilisce che gli statuti delle banche popolari trasformate in società per azioni potranno prevedere la limitazione dell'esercizio del diritto di voto per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale, rileva come essa non sia affatto incisiva, non determinando effetti rilevanti sulla complessiva riforma del sistema di *governance* delle suddette banche recata dall'articolo 1.

Nel ribadire come l'unico intervento emendativo realmente efficace possa essere la soppressione dell'articolo 1, rileva inoltre come alle proposte emendative presentate da molti gruppi politici, volte a elevare la soglia di attivo oltre la quale le banche popolari saranno obbligate a modificare la propria veste societaria, il Governo abbia risposto con una posizione di assoluta chiusura. A tale proposito, ritiene che tale soglia fissata a 8 miliardi di euro, potrà essere oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 45 e 77 della Costituzione e che, ove ne sarà dichiarata l'incostituzionalità, ne deriveranno serie conseguenze a danno della credibilità del Paese.

Rocco PALESE (FI-PdL) ricorda innanzitutto come siano evidenti le questioni,

già poste dal suo gruppo, relative ai gravi profili di illegittimità costituzionale propri del decreto-legge in esame.

Nel condividere le considerazioni del deputato Pesco sul ruolo svolto dalle banche popolari sul territorio del Paese a sostegno del tessuto economico produttivo, ricorda come la riforma del sistema bancario, operata negli anni novanta, abbia arrecato uno *shock* al sistema industriale e agricolo del Mezzogiorno, il quale ha visto venir meno il sostegno delle banche popolari che furono oggetto di acquisizioni e fusioni. Evidenzia quindi come, a maggior ragione, nell'attuale periodo di crisi economica, esse svolgano una funzione fondamentale, ponendosi come unico sostegno all'economia del Sud.

Sottolinea quindi come le cause della crisi del sistema bancario vadano ricercate nella cattiva gestione di taluni istituti di credito e nel mancato svolgimento di un'adeguata attività di vigilanza da parte della Banca d'Italia, sulla quale il Parlamento dovrebbe svolgere un'ampia attività di indagine, evitando di delegare tale compito esclusivamente alla magistratura. Con riferimento, in particolare, alla soglia di 8 miliardi di euro di attivo, al di sopra della quale le banche saranno tenute a trasformarsi in società per azioni, rileva come essa sia del tutto discrezionale e arbitraria, non originando da alcuna valutazione di parametri oggettivi, così come dimostrato dalle audizioni svolte dalla Banca d'Italia e dall'ABI nel corso dell'esame del provvedimento. Rispetto ad essa ritiene quindi censurabile l'atteggiamento del Governo, che non si è reso disponibile in alcun modo ad elevarla pur in presenza di molte proposte emendative volte a questo fine.

Ritiene quindi che il Governo si accinga a realizzare una riforma che arrecherà gravi danni al tessuto produttivo di vaste aree del Paese, a esclusivo beneficio dei grandi istituti di credito esteri.

Giovanni PAGLIA (SEL) esprime innanzitutto la propria impressione che il Parlamento stia affrontando una riforma che avrà un impatto epocale sul sistema produttivo italiano con un livello di atten-

zione assolutamente inadeguato, non considerando il fatto che, qualora la norma venisse successivamente dichiarata incostituzionale, ne deriverebbero ulteriori effetti negativi per il Paese.

Ricorda al riguardo come il Governo abbia adottato il decreto-legge nel periodo di vacanza della Presidenza della Repubblica e stigmatizza l'atteggiamento del Governo che preclude qualsiasi dibattito rispetto ai nodi essenziali della riforma in esame.

Evidenzia quindi come l'emendamento del relatore, relativo alla limitazione dell'esercizio del diritto di voto entro il 5 per cento del capitale, costituisca un elemento peggiorativo del provvedimento e considera che la riforma in esame avrà effetti fortemente negativi dal punto di vista occupazionale. Sotto il profilo giuridico, ritiene inoltre che essa costituisca una grave lesione dello stato di diritto, posto che il Governo è intervenuto con legge a regolare un patto di diritto privato tra soci. Sottolinea inoltre l'impatto negativo di tale riforma sul sistema di erogazione del credito il quale vedrà venir meno un elemento di « biodiversità » interna, che ha consentito al sistema stesso di superare le tempeste finanziarie recentemente verificatesi, e evidenzia i rischi di un acuirsi dei rischi degli interessi lobbistici che gravitano intorno a tale settore del sistema bancario. Con riferimento, inoltre, al limite di 8 miliardi di euro di attivo stabilito per le banche popolari, rileva come una sua elevazione risponda alla necessità di evitare il rischio che esso possa costituire un freno al consolidamento dell'obiettivo delle banche popolari più piccole.

Ciò premesso, ritiene che la riforma condurrà inevitabilmente all'acquisizione delle banche popolari italiane da parte dei grandi gruppi esteri nell'arco di pochi anni, con forti ricadute negative in termini di occupazione e di riduzione dell'erogazione del credito e cita, a sostegno di tale ragionamento, il caso dell'acquisizione della Banca nazionale del lavoro da parte del gruppo Paribas.

Esprime quindi un giudizio fortemente negativo sull'articolo 1.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD) esprime il proprio stupore rispetto agli interventi svolti dai deputati che lo hanno preceduto, i quali hanno fornito, a suo avviso, una rappresentazione assolutamente irrealistica della riforma del sistema delle banche popolari che il Governo intende porre in essere con il provvedimento in esame.

Ritiene infatti che le argomentazioni portate da alcuni deputati a sostegno dei loro emendamenti soppressivi dell'articolo 1 rafforzino le motivazioni che hanno indotto il Governo all'adozione della suddetta riforma.

In particolare, con riferimento alle considerazioni del deputato Paglia, pur evidenziando come non sia assolutamente obiettivo del Governo condurre all'acquisizione delle banche popolari da parte di gruppi esteri, ritiene che, anche ove ciò avvenisse, non andrebbe considerato negativo dal punto di vista del livello occupazionale. In tale ambito ricorda inoltre come finora, mentre l'istituto italiano Unicredit ha acquisito una banca tedesca non è ancora avvenuto il contrario.

Con riferimento all'ulteriore rilievo dello stesso deputato Paglia relativo alla possibilità di un rafforzarsi degli interessi lobbistici in tale settore del sistema creditizio, reputa che le banche popolari siano attualmente l'espressione di poteri locali e che la riforma avrà l'effetto di diminuirne tale connotazione, determinando un maggior equilibrio nell'ambito della loro gestione.

Con riguardo alla prospettiva di un peggioramento del livello di erogazione del credito, segnala che già attualmente il diverso livello di erogazione del credito tra le banche non deriva dalla loro struttura societaria, essendo piuttosto connesso a problemi di gestione delle banche stesse e che le banche popolari necessitano di un aumento dei propri capitali. Nel rilevare come tali aumenti di capitale si dimostrino difficili da realizzare per la presenza del voto capitaro, ritiene che la riforma in esame agevolerà il suddetto aumento del capitale delle banche, consentendo alle stesse di continuare di a svolgere il pro-

prio ruolo al di fuori di vincoli lobbistici e più libere dai condizionamenti di potentati locali.

Filippo BUSIN (LNA) evidenzia le contraddizioni del dibattito testé svolto, segnalando in particolare che le sofferenze di una banca non dipendono dalla forma societaria che riveste. Ricorda che, nonostante la previsione del voto capitaro, il quale, come alcuni hanno detto, rende lenta l'operatività e non consente una buona raccolta, le banche popolari hanno superato tutti gli stress test della BCE, cosa che non tutte le banche costituite in forma di società per azioni sono riuscite a fare.

Segnala quindi come i presupposti del decreto-legge non appaiano fondati o forse non siano quelli dichiarati: i problemi di *governance*, dei quali riconosce l'esistenza, potrebbero essere risolti diversamente, come si propongono di fare gli emendamenti proposti dal suo gruppo, emendamenti sui quali il rappresentante del Governo e i relatori hanno espresso parere contrario, dimostrando la mancanza di volontà di risolvere tali problemi.

Ritiene che il provvedimento in esame sia lo strumento sbagliato per risolvere il problema e avrà come conseguenza il passaggio della ricchezza generata nelle zone più ricche del Paese sotto un controllo esterno al suddetto territorio. Concorde a quanto dichiarato dal deputato Paglia, afferma di essere pronto a scommettere che non saranno le banche nazionali ad acquistare le banche popolari.

Rileva poi che l'eccessiva influenza che, secondo alcuni, esercitano gli imprenditori locali sul *management* delle banche popolari, il cosiddetto capitalismo di relazione, esiste anche per le grandi banche nazionali, come è stato dimostrato ad esempio dal caso Ligresti.

Prosegue evidenziando come l'aumento delle sofferenze delle banche popolari sia dovuto probabilmente alla loro funzione anticiclica: queste banche hanno continuato a concedere credito alle famiglie e

alle imprese anche nell'attuale periodo di crisi, anziché effettuare speculazioni sul mercato finanziario.

Ribadisce infine la propria opposizione nei confronti dell'intervento realizzato dalla disposizione in esame e si dichiara contrariato per la chiusura dei relatori e del Governo nei confronti degli emendamenti presentati dal suo gruppo, con l'unica eccezione di quello che prevede il diritto di recesso del socio in caso di morte.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che è scaduto il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 1.362 dei relatori. Avverte inoltre che è stato presentato l'emendamento 2.53 dei relatori (*vedi allegato 1*) e che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti scadrà alle ore 16.40.

Giampaolo GALLI (PD) dichiara il proprio imbarazzo intellettuale nei confronti della discussione che si è svolta, nel corso della quale sono state effettuate affermazioni paradossali, nei confronti delle quali si dichiara incapace di rispondere.

Osserva che molte banche popolari hanno scarsi legami con il territorio, avendo filiali in tutto il Paese, e che comunque il rapporto con il territorio non è sempre un pregio, in quanto spesso tale rapporto può avere un'influenza negativa, costituita da ricatti, influenze politiche e forte autoreferenzialità.

In relazione alle affermazioni del deputato Palese, che ha ricordato le vicende delle banche del Sud, segnala che in quel periodo la Banca d'Italia, presso la quale lui stesso operava, fece un'indagine dalla quale risultò che queste banche avevano costi di gestione più elevati delle altre banche e non rispettavano le istruzioni della vigilanza, rendendo impossibile lo sviluppo di un'imprenditoria sana e per questo motivo si decise la costituzione di grandi banche nazionali.

Ricorda inoltre che nel 2013 le banche popolari non hanno superato gli *stress test* della BCE e sono riuscite a superarli solo l'anno successivo, con fatica, dopo una

loro ripatrimonializzazione. Evidenzia che con l'approvazione della direttiva UE, che ha introdotto il meccanismo *bail-in*, non saranno più i contribuenti a salvare le banche ma i loro azionisti e i titolari di depositi. Sarà quindi necessario essere in grado di ricapitalizzare rapidamente queste banche, quando se ne presenti la necessità.

Segnala infine come con questo decreto il Governo Renzi abbia dimostrato di non aver timore di affrontare i potentati che gravitano intorno alle banche popolari.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) interviene evidenziando in particolare l'anomalia costituita dalla quotazione in borsa di banche che prevedono il voto capitaro. Ritene che questo sistema di voto possa essere ammesso, come previsto dal provvedimento in esame, nelle banche di piccole dimensioni ma non in quelle più grandi dove non c'è una vera partecipazione degli azionisti.

Si dichiara inoltre sorpreso degli interventi dei deputati del gruppo Forza Italia, che giudicano inopportuna l'introduzione di criteri speculativi nella gestione delle banche, osservando che simili interventi si iscrivono in una visione socialista piuttosto che liberale.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che nessuno possa arrogarsi il diritto di attribuire patenti di liberalismo.

Paolo TANCREDI (AP), considerando errata l'affermazione che le banche popolari non rispondano a logiche di mercato, pur se sono sicuramente legate da patti di territorio, ritiene che effetto certo del provvedimento sarà una diminuzione dell'entità del credito concesso ai privati. Attualmente infatti le banche popolari non possono impiegare quanto raccolto per finalità diverse dalla concessione di credito, mentre, una volta che verranno trasformate in società per azioni, avranno accesso ai più redditizi mercati speculativi.

Osservando come il sistema delle banche popolari presenti esempi sia virtuosi sia di malcostume, sottolinea il problema

costituito dall'esistenza di un'area del Paese, il Sud, che risulta scoperta dal punto di vista bancario.

Evidenzia infine come il provvedimento necessiti, a suo parere, di alcuni interventi correttivi, come la fissazione del valore soglia a 30 miliardi di euro, anziché otto.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, si dichiara dispiaciuto ma non sorpreso della scelta, assunta dalla maggioranza e dal Governo, di chiusura pressoché totale rispetto a modifiche all'articolo 1, rilevando come la proposta di riformulazione di taluni emendamenti avanzata dai relatori abbia il sapore di una mera norma di sterilizzazione, che peggiorerebbe addirittura l'articolo 1. Permangono pertanto nel testo diverse, gravissime criticità, che spera potranno essere discusse con serenità anche dopo la conversione del decreto-legge.

In primo luogo evidenzia come non sussistessero i presupposti di necessità ed urgenza atti a giustificare l'utilizzo dello strumento del decreto-legge, il quale, all'articolo 1, presenta evidenti elementi di incostituzionalità, su cui si innesteranno certamente ricorsi alla Corte costituzionale, i quali saranno probabilmente accolti, con evidenti, gravi conseguenze.

Inoltre, le norme dell'articolo 1 sono pervase da un'ombra di *insider trading*. Sebbene, in quanto garantista, non intenda parlare di vicende giudiziarie, ma solo di aspetti di responsabilità politica, si chiede cosa accadrebbe negli USA o in altri Paesi guardati con ammirazione da molti dei presenti, se anche solo una parte delle ipotesi attualmente in corso di accertamento da parte della CONSOB risultassero confermate. Si tratta, naturalmente, solo di un'ipotesi, che tuttavia deve essere attentamente discussa e rispetto alla quale le mezze parole del Governo non depongono positivamente. Si chiede, inoltre, quale sarebbe stata la reazione delle forze politiche attualmente in maggioranza se la metà delle decisioni adottate da questo Governo in materia fossero state assunte da un Governo di centro-destra.

Sotto un ulteriore profilo esprime, da liberale, una valutazione positiva su tutte quelle misure che portino ad una maggiore apertura al mercato nel settore delle banche popolari, rilevando egli stesso, per primo, l'anomalia costituita dalla presenza di banche popolari quotate, ma sottolinea come, anche in una prospettiva liberale, occorra fare i conti responsabilmente con le circostanze storiche in cui ci si trova. Si assiste, infatti, al paradosso di un Paese che sceglie la massima apertura al mercato, mentre negli altri Paesi si assume una linea fortemente protezionistica. In tale contesto, c'è il rischio che non si realizzi una valorizzazione degli *asset* principali del Paese, ma ad una loro svendita, richiamando a tale proposito le scelte sbagliate adottate, magari anche in buona fede, all'inizio degli anni novanta quando si sono persi segmenti importanti del sistema industriale nazionale. Ritiene, pertanto, che occorra rispettare le logiche di mercato tutelando al tempo stesso la realtà produttiva del Paese.

Sottolinea, ulteriormente, come non si possa assumere una posizione ultraliberale con le misure dell'articolo 1 e, nell'ambito dello stesso provvedimento, prevedere, all'articolo 7, di resuscitare la GEPI, col rischio di realizzare un intervento statalista, interventista e distorsivo del mercato.

Riconosce come negli ultimi venti anni lo spirito del liberalismo sia stato tradito, sotto molti punti di vista, da governi di ogni colore, ma si appella all'onestà intellettuale di tutti per riportare il dibattito in un ambito di maggiore correttezza.

Stefano FASSINA (PD) condivide la necessità di una riforma delle banche popolari, le quali presentano almeno due grandi elementi di criticità: la sclerosi del *management* e le modalità partecipative dei soci. Nonostante questa premessa sottolinea, in contrasto con altri rappresentanti del suo gruppo, come il decreto-legge compia un'operazione difficilmente comprensibile, partendo dal presunto collegamento tra voto capitaro e *performance* negativa della banca. Al riguardo segnala che in un recente articolo, apparso sul

quotidiano *Avvenire*, un gruppo di 163 economisti ha evidenziato che un'eventuale correlazione tra i due fenomeni sarebbe invece positiva, in quanto dal 2010 al 2013 queste banche hanno aumentato del 14 per cento il credito concesso, mentre per le altre banche si è registrata una riduzione del 5 per cento; un eventuale aumento delle sofferenze è poi un'inevitabile conseguenza dell'aumento del credito.

Pur non avendo una formazione liberale, ma piuttosto socialdemocratica, si sorprende della difesa, da parte di rappresentanti di questa corrente di pensiero, di un provvedimento che interviene pesantemente nella regolazione di soggetti privati, quali sono le banche popolari, fissando, tra l'altro la soglia dell'intervento a 8 miliardi di euro, che non corrisponde a quella di 30 miliardi di euro prevista dal diritto comunitario.

Osservando come, per ovviare alle problematiche esistenti, sarebbe stato sufficiente escludere dalla quotazione le banche che hanno la forma di società cooperative, segnala come l'intervento in esame sembri motivato dall'esigenza di togliere dall'imbarazzo qualche ente di vigilanza che non ha svolto adeguatamente i propri compiti.

In merito al voto capitaro ricorda che in altri Stati europei, come l'Austria, la Germania e i Paesi Bassi, esso è ammesso, senza che l'Unione europea sollevi obiezioni al riguardo.

Ricorda di aver presentato, assieme a taluni altri colleghi del gruppo del Partito Democratico, proposte emendative riferite all'articolo 1 del provvedimento, sulle quali ha tuttavia registrato con dispiacere l'orientamento contrario da parte del Governo, volte ad introdurre un criterio razionale per la trasformazione delle banche popolari in società per azioni, che fosse maggiormente in linea con quanto previsto a livello europeo, anche in considerazione del fatto che la Banca centrale europea utilizza come parametro quello di un attivo superiore a 30 miliardi di euro. Esprime, infine, il timore che nella presente occasione la politica abbia abdicato al ruolo che le compete in via esclusiva per

soggiacere agli interessi di soggetti esterni al circuito parlamentare e, come tali, non legittimati dal voto popolare.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) rileva come gli emendamenti soppressivi dell'articolo 1 del provvedimento, presentati da diversi gruppi parlamentari, sono quelli maggiormente qualificanti, in quanto finalizzati ad espungere il contenuto più contestato del decreto-legge in esame. Procedo, quindi, ad una puntale confutazione delle motivazioni che il Governo ha posto alla base dell'adozione del decreto-legge medesimo, citando anche i dati emersi nel corso del ciclo di audizioni svolte dalle Commissioni riunite VI e X nell'ambito dell'esame in sede referente. In primo luogo, osserva come esso non corrisponda in realtà alle sollecitazioni dell'Unione europea, che riconosce alle banche popolari le stesse caratteristiche degli istituti di credito cooperativo. In secondo luogo, ricorda come le banche popolari italiane abbiano sempre provveduto, anche in tempi di crisi economica, a tenere vive se non ad incrementare le linee di credito in favore delle piccole e medie imprese, a differenza di altri importanti gruppi bancari organizzati in società per azioni e regolarmente quotati nei mercati azionari. In terzo luogo, rileva come la supposta perdita del carattere della mutualità da parte delle banche popolari italiane sia derivata piuttosto dalle modifiche normative introdotte con il decreto legislativo n. 310 del 2004, sul quale dunque sarebbe semmai opportuno intervenire. In quarto luogo, a suo avviso il decreto-legge in esame ben poco ha a che vedere con gli obiettivi dichiarati dal Governo di procedere ad un riassetto e ad una razionalizzazione del sistema bancario italiano nel suo complesso.

In quinto luogo, la trasformazione in società per azioni delle banche popolari italiane non appare direttamente riconducibile alla spesso evocata esigenza di procedere ad una ricapitalizzazione delle medesime. Inoltre, ritiene che il criterio degli 8 miliardi di euro di attivo non sarà in grado di attrarre gli investitori istituzionali

ma piuttosto indurrà le banche popolari a ridurre il credito in favore delle piccole e medie imprese. Infine, osserva come le banche popolari si siano già da tempo distanziate dal modello degli istituti di credito collegati esclusivamente ad un determinato territorio geografico. Ricorda, altresì, che il gruppo del Movimento 5 Stelle sin dall'inizio si è dichiarato favorevole allo stralcio dell'articolo 1 del provvedimento in esame, al fine di conferire ad un disegno di legge il compito di individuare la soluzione maggiormente condivisa sui temi delicati da esso affrontati.

Francesco BOCCIA (PD) intende sottoporre all'attenzione delle Commissioni e del rappresentante del Governo una riflessione di carattere generale, preliminare rispetto al merito delle disposizioni dell'articolo 1 del provvedimento. Ricorda come, all'atto della sua adozione, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi abbia definito il decreto-legge in esame attraverso il suggestivo *slogan* «più credito e meno banchieri». Anticipa che è suo specifico interesse concentrare l'attenzione proprio sulla questione relativa al funzionamento dei meccanismi di credito in favore delle piccole e medie imprese, dal momento che le banche popolari direttamente interessate dall'articolo 1 del provvedimento si riducono all'incirca a poco meno di 10, nei confronti di alcune delle quali sono peraltro in corso approfondimenti ed indagini da parte della magistratura. Osserva come, evidentemente, scopo precipuo del decreto-legge non è quello di modificare la *governance* delle banche popolari, giacché a tale fine sarebbe stato sufficiente ipotizzare un meccanismo di rotazione al vertice dei relativi istituti.

Ricorda che, da un punto di vista storico, le banche popolari sono nate in Italia in stretta connessione con il fenomeno del capitalismo familiare e territoriale. Esprime inoltre disappunto, perché si sarebbe atteso che il Governo e il Parlamento avrebbero affrontato il tema delle ragioni per le quali nel nostro Paese le banche in generale sono sempre a corto di capitale quando si tratta di erogare il

credito alle piccole e medie imprese, tanto più nell'attuale scenario della competizione globale e della crisi economica, mentre non lo sono affatto quando si tratta di acquistare titoli di Stato o di erogare prestiti ai grandi gruppi o alle multinazionali.

Osserva inoltre come, proprio grazie al citato modello di capitalismo familiare e territoriale, le banche italiane hanno meno sofferto complessivamente, in raffronto agli istituti di credito d'Oltralpe, anche in termini di capitalizzazione, gli effetti della crisi economica.

Con riferimento alle poche banche popolari italiane il cui attivo risulta superiore agli 8 miliardi di euro, fa presente che esse hanno ottenuto tale risultato collocandosi sul mercato, abbandonando perciò anche il carattere della mutualità e spesso procedendo ad acquisizioni sulla base di strategie non sempre trasparenti, rispetto alle quali non considera peregrina l'ipotesi di avviare anche una indagine conoscitiva da parte del Parlamento. A differenza di quanto sostenuto dal deputato Gutgeld, a suo giudizio il decreto-legge in esame non consentirà di ampliare il credito in favore delle piccole e medie imprese. Ritiene che il Governo e il Parlamento debbano piuttosto interrogarsi circa il fatto se nella redazione dell'articolo 1 del provvedimento non si sia realizzata una sovrapposizione impropria delle relative prerogative con gli interessi particolari dei soggetti regolatori, esterni al circuito della democrazia parlamentare. Contesta, come già affermato dall'onorevole Fassina, la scelta del criterio di un attivo superiore a 8 miliardi di euro per l'individuazione delle banche popolari da trasformare in società per azioni, non solo perché esso risulta distante rispetto a quello adottato a livello europeo, ma anche perché appare insufficiente rispetto alla giusta esigenza di compiere una corretta valutazione delle imprese preposte all'erogazione del credito.

Ricorda come il suddetto criterio non è stato oggetto di una discussione pubblica da parte delle forze politiche, ma sembra

piuttosto rispondere alle indicazioni provenienti dai soggetti regolatori esterni al circuito parlamentare.

In conclusione auspica che la politica possa riappropriarsi quanto prima del proprio ruolo di decisore, anche al fine di indicare alle istituzioni europee gli strumenti per una migliore valutazione degli *asset* e delle funzioni svolte dagli istituti di credito, altrimenti lo slogan « più credito e meno banchieri » evocato dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi all'atto pratico si risolverà in una ulteriore contrazione delle linee di credito, con grave pregiudizio per le piccole e medie imprese già pesantemente colpite dalla crisi economica.

Carlo SIBILIA (M5S) osserva come molti degli interventi che lo hanno preceduto, ad eccezione di quelli dei deputati Giampaolo Galli e Gutgeld, hanno posto in evidenza le criticità e le debolezze delle disposizioni recate dall'articolo 1 del provvedimento, il cui obiettivo principale è evidentemente quello di concentrare il potere bancario in poche grandi società per azioni, bypassando i controlli e andando a detrimento delle banche popolari italiane che sole, nel contesto della crisi economica, hanno mantenuto vivo il credito in favore delle piccole e medie imprese. Nel condividere le osservazioni esposte dal Presidente Capezone circa l'insussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza del provvedimento in esame, ribadisce l'opportunità di procedere perlomeno alla soppressione dell'articolo 1. Ciò appare tanto più opportuno alla luce delle indagini che la magistratura sta tuttora conducendo sulle attività anomale poste in essere dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, della quale in passato è stato Vicepresidente il padre dell'attuale Ministro Boschi. A tale proposito, non comprende per quale ragione la banca del Monte dei Paschi di Siena, che sembrerebbe aver falsificato i bilanci trattando i prodotti derivati alla stregua di titoli di Stato, non sia ancora stata oggetto di commissariamento, così come già avvenuto per la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio. Osserva come anche le disposizioni

relative all'abolizione del voto capitaro nelle banche popolari rappresentino un vero e proprio attentato alla partecipazione dei cittadini alla vita degli istituti di credito. Con riferimento ai grandi gruppi bancari italiani, evidenzia come Unicredit nel corso del 2014, a differenza di quanto fatto dalle banche popolari italiane, ha fortemente contratto il prestito alle piccole e medie imprese.

Ritiene che sia pertanto in atto un'operazione di centralizzazione del potere monetario, che rischia di penalizzare l'accesso al credito e la stessa occupazione, dal momento che favorisce grandi gruppi bancari, nell'ambito dei quali si registra spesso una preoccupante perdita di posti di lavoro (come nel caso di Unicredit). Auspica, pertanto, che si possa giungere ad una intesa tra i gruppi al fine di sopprimere l'articolo 1, come proposto dal suo gruppo, rinviando ad altro provvedimento la discussione sulla *governance* delle banche popolari.

Ernesto CARBONE (PD), in risposta a talune considerazioni svolte nel dibattito, in particolare dal Presidente Capezzone, fa notare, anzitutto, che la valutazione circa la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza spetta al Presidente della Repubblica, non certo al Presidente di una Commissione. Rilevare quindi, come il Presidente Capezzone sia garantista solo a parole, facendo notare come il silenzio del Governo su certe questioni sensibili, che coinvolgono anche responsabilità penali, sia giustificato dall'esigenza di non intralciare le attività della magistratura. Fa poi notare che sia esagerato parlare di sven-dita, atteso che in un libero mercato le aziende italiane possono essere rilevate da soggetti stranieri, ma può avvenire anche il contrario. In conclusione, giudica come un'operazione di buon senso un intervento che mira a salvare determinate aziende sulla base di una valutazione oggettiva e coerente del funzionamento del mercato.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, invita il deputato Carbone a svolgere una riflessione più approfondita sulle considerazioni svolte durante il dibattito.

Matteo COLANINNO (PD) ritiene che l'intervento del Governo in materia di banche popolari vada nella giusta direzione e sia in grado di produrre effetti positivi sul pubblico risparmio, agevolando l'accesso al credito e prevedendo anche forme di tutela nei confronti degli azionisti e del territorio.

Ritiene, quindi, che il voto capitaro possa essere un ostacolo ai processi di ricapitalizzazione e agli investimenti da parte di investitori stranieri, giudicando doveroso un intervento che adegui la struttura delle banche popolari all'evoluzione del mercato europeo. Reputa che la preoccupazione, che giudica legittima, circa il rischio che le banche popolari diventino oggetto di scalate ed acquisizioni speculative, sia stata debitamente presa in considerazione dal Governo attraverso la proposta di prevedere un limite nell'esercizio del voto in un termine adeguato di 24 mesi, misure che ritiene suscettibili di mettere al riparo i centri decisionali e i dipendenti di tali soggetti. Rileva, in conclusione, come l'intervento in oggetto promuova quelle forme di concentrazione e di ristrutturazione che il sistema delle imprese spesso non è riuscito a mettere in atto, favorendo il sistema economico e le famiglie.

Marco DA VILLA (M5S) rilevata la mancata presenza del rappresentante del Governo per gran parte del dibattito, invita l'Esecutivo a manifestare una maggiore sensibilità nei confronti delle Commissioni.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che il Sottosegretario Baretta abbia mostrato massima disponibilità e correttezza durante l'*iter* di esame e non meriti certe critiche.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, nell'esprimere apprezzamento per la ricchezza del dibattito, giudica importante ricordare alcuni dati di fatto che riguardano il funzionamento attuale delle banche popolari, facendo notare che non esiste alcuna normativa attualmente vi-

gente che imponga ad esse azioni di assistenza, sottolineando come il loro funzionamento nella ripartizione degli utili e dei dividendi rispecchi in pieno quello delle società per azioni.

Si tratta dunque, a suo avviso, di soggetti economici con finalità lucrativa, estese a livello territoriale, capaci di quotarsi in borsa, che presentano una natura ibrida, nella quale confluiscono in modo controverso elementi della cooperazione, della mutualità e del lucro. Ritiene, pertanto, che tali soggetti non rientrino nell'ambito di tutela dell'articolo 45 della Costituzione, atteso che l'unico elemento proprio della cooperazione che mantengono è quello del voto capitaro.

Rilevato che alcune considerazioni svolte durante il dibattito, che hanno fatto riferimento ad esperienze estere di cooperazione, siano fuori luogo rispetto alla questione attuale, fa notare, in conclusione, che il tema della riforma delle banche popolari è in discussione da decenni e che le forze politiche sostenitrici di tale riforma non hanno fatto altro che raccogliere un invito ad intervenire formulato dalle autorità di vigilanza del settore, rispetto al quale il Parlamento ed il Governo non possono rimanere inerti ed indifferenti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che il dibattito appena svolto sia stato utile per mettere a fuoco le diverse posizioni sul contenuto dell'articolo 1.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Paglia 1.125, Busin 1.285, De Girolamo 1.286, Pagano 1.287, Laffranco 1.289, Vignali 1.288, Cariello 1.291, Fassina 1.292, Alberto Giorgetti 1.293, Barbanti 1.294, Di Gioia 1.295, Formisano 1.296, Mazzoli 1.297, Maietta 1.298 ed Alberti 1.299.

Alessandro PAGANO (AP) ritira il suo emendamento 1.147.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Villarosa 1.136

Le Commissioni respingono l'emendamento Villarosa 1.136.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) illustra l'emendamento Villarosa 1.307, di cui è cofirmatario, precisando che il suo gruppo avrebbe preferito la totale soppressione dell'articolo 1. In ogni caso la proposta emendativa in discussione è stata costruita cogliendo gli aspetti migliori degli statuti di singole banche popolari, approfondendo i temi della trasparenza, del divieto di speculazione e dei limiti alle deleghe.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti l'emendamento Villarosa 1.307, 1.308, 1.141, 1.131, 1.306, Pesco 1.310, Cancelleri 1.311, Alberti 1.300 e 1.302, Pesco 1.301, Cancelleri 1.304.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) illustra l'emendamento Pesco 1.305, di cui è cofirmataria, che mira ad introdurre un articolo aggiuntivo relativo ai criteri di operatività.

Daniele PESCO (M5S) precisa che i criteri di operatività sono mutuati da quanto previsto per le banche di credito cooperativo e che con l'approvazione del suo emendamento si consentirebbe di facilitare l'erogazione di credito a chi ne ha realmente bisogno.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pesco 1.305, Cancelleri 1.303 e Pesco 1.309.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Villarosa 1.74, di cui è cofirmatario, sottolineando l'opportunità di superare i limiti previsti dal provvedimento in esame al diritto di recesso.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Villarosa 1.74, rilevando che gli emendamenti appena votati contenevano degli spunti interessanti ma che non tutte le formulazioni erano convincenti.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA osserva che lo specifico tema del diritto di recesso presenta un'indubbia rilevanza ma che l'approvazione dell'emendamento in esame potrebbe comportare notevoli conseguenze finanziarie per alcuni istituti bancari. Ricorda che in ogni caso il Governo ha espresso un parere favorevole su un successivo emendamento mirante ad assicurare il diritto di recesso in caso di morte.

Daniele PESCO (M5S) ribadisce che con la negazione del diritto di recesso si mettono i cittadini in una condizione estremamente difficile.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Villarosa 1.74, Alberti 1.314, Villarosa 1.320, Cancellieri 1.315, Paglia 1.312, Cancellieri 1.325 e 1.328, Pesco 1.324 e 1.317 ed approvano l'emendamento Ginato 1.316.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono quindi gli emendamenti Pesco 1.321, Fauttilli 1.330 e Pesco 1.319.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.318, sottolineando l'attuale inadeguatezza dei controlli sul sistema bancario italiano.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pesco 1.318, Cariello 1.313, Pesco 1.342 e 1.346, Alberti 1.345 e Cancellieri 1.344.

Filippo BUSIN (LNA), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.260, nonché i successivi emendamenti da lui presentati, sottolinea di avere voluto fornire un esempio di come si poteva immaginare una riforma della *governance* delle banche popolari intervenendo in maniera meno violenta sulla legislazione esistente. Ricorda che il lavoro parlamentare avrebbe potuto essere svolto con maggiore qualità e trasparenza e che in tal modo si sarebbero evitati i danni che il provvedimento in esame sta per arrecare.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Busin 1.260, Pesco 1.353 e De Girolamo 1.249.

Marco DA VILLA (M5S) ritira l'emendamento De Girolamo 1.239, da lui precedentemente sottoscritto.

Federico GINATO (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.13.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) illustra le finalità degli emendamenti a sua prima firma 1.331 e 1.14.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Barbanti 1.331 e 1.14 e gli emendamenti Busin 1.280, 1.257, 1.255 e 1.256.

Filippo BUSIN (LNA) ritira il suo emendamento 1.254.

Le Commissioni respingono l'emendamento Busin 1.281.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Villarosa 1.11, di cui è cofirmatario, sottolineando l'opportunità di utilizzare il criterio del *coverage ratio*.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Villarosa 1.11, 1.2 e 1.3.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Villarosa 1.5, di cui è cofirmatario, evidenziando l'opportunità di sostituire il previsto limite di otto miliardi di attivo con un riferimento al rapporto tra il valore dei crediti verso i clienti e il totale degli attivi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Villarosa 1.5.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) illustra l'emendamento Villarosa 1.4, di cui è cofirmataria, che, analogamente al precedente, prospetta un'alternativa più oggettiva del limite di otto miliardi previsto dal decreto-legge.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) ritiene che le proposte emendative volte a introdurre, quale criterio limite per le banche popolari, il riferimento al totale del valore dei crediti deteriorati, pur valide in linea generale, non siano condivisibili nel merito, facendo riferimento ad un criterio rischioso, in particolare qualora dovesse essere applicato a banche di recente costituzione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Villarosa 1.4, Pesco 1.9 e 1.8, Fautilli 1.64 e Boccia 1.327.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Villarosa 1.352, di cui è cofirmatario, volto a limitare i danni arrecati dalle disposizioni dell'articolo 1, in particolare elevando l'attivo delle banche popolari a 30 miliardi di euro, e introducendo l'ulteriore criterio della quotazione delle banche stesse in mercati regolamentati. Ritiene infatti che la suddetta soglia, la quale coincide con quella prescelta dalla BCE per l'esame di valutazione sulle banche, sia più consona ed adeguata.

Le Commissioni respingono gli emendamenti Villarosa 1.352, Pesco 1.351 e Villarosa 1.349.

Marco DA VILLA (M5S), ritira la propria firma da tutti gli emendamenti presentati dal gruppo Area Popolare (NCD).

Dorina BIANCHI (AP) sottoscrive l'emendamento De Girolamo 1.243 e lo ritira.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il suo emendamento 1.37, la cui finalità è introdurre al comma 1 lettera *b*), il criterio, che ritiene essere più equo e ragionevole, della quotazione delle banche in mercati regolamentati o dell'appartenenza ad un gruppo bancario all'interno del quale partecipano società in forma di società per azioni quotate nei mercati regolamentati.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, nel segnalare l'interesse per

l'ipotesi prospettata dalla proposta emendativa Paglia 1.37, rileva tuttavia come l'introduzione di tale criterio, alternativo a quello quantitativo recato dall'articolo 1 del decreto-legge, concederebbe comunque una possibile via d'uscita rispetto all'obbligo di trasformazione della forma societaria, nel caso in cui una banca popolare incorporasse al suo interno una società per azioni.

Giovanni PAGLIA (SEL) prende atto di come la maggioranza stia tenacemente impedendo l'introduzione di qualunque via d'uscita rispetto all'obbligo di trasformazione della veste societaria imposto alle banche popolari che superino una certa soglia di attivo e invita il Governo a valutare il rischio che tale rigida imposizione induca le banche popolari a non consolidare il proprio capitale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Paglia 1.37.

Dorina BIANCHI (AP) sottoscrive l'emendamento Pagano 1.231 e lo ritira.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), illustra il suo emendamento 1.332, il quale ha la finalità di presentare una contro proposta rispetto alle disposizioni del decreto-legge, al fine correggerlo mitigandone gli effetti estremamente negativo. A tale riguardo censura l'atteggiamento della maggioranza e del Governo, incapaci di recepire proposte ragionevoli e di merito volte a migliorare taluni aspetti critici del decreto-legge.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Laffranco 1.332, Fassina 1.28, Paglia 1.38, Alberto Giorgetti 1.39, Maietta 1.40, Di Gioia 1.41, Formisano 1.42, Mazzoli 1.43 e Busin 1.268.

Francesco BOCCIA (PD) ritira il suo emendamento 1.12, al fine di non mettere in difficoltà il suo gruppo. Rileva peraltro come, il ragionamento svolto dal relatore Causi sul rapporto tra le banche popolari, il mercato e il territorio renda evidente

che la soglia quantitativa di 8 miliardi di euro stabilita dal provvedimento è obiettivamente inadeguata e incomprensibile. Ritiene inoltre che, rispetto ad essa, sia concreto il rischio di un contenzioso anche davanti alla Corte Costituzionale.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Mazzoli 1.35, Alberto Giorgetti 1.62, De Girolamo 1.72, Di Gioia 1.63, Laffranco 1.73, Busin 1.277 e Villarosa 1.350.

Le Commissioni respingono gli emendamenti Sottanelli 1.322 e Fassina 1.71.

Federico GINATO (PD) ritira il suo emendamento 1.102.

Marco DA VILLA (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento Ginato 1.102, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ginato 1.102.

Daniele PESCO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Villarosa 1.354, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono gli emendamenti Villarosa 1.354, 1.355 e 1.356.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il suo emendamento 1.44, volto a elevare la soglia di attivo delle banche popolari a 30 miliardi di euro, evidenziando come il limite di 8 miliardi di euro, stabilito dal decreto, rischi di limitare eccessivamente l'attività d'impresa delle banche popolari esistenti, le quali sono attualmente già prossime alla soglia stabilita.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Fassina 1.30, Paglia 1.44, Alberto Giorgetti 1.45, Di Gioia 1.46, Formisano 1.47, Mazzoli 1.48, Maietta 1.49, Laffranco 1.336, Villarosa 1.357, Busin 1.270, Mazziotti Di Celso 1.343 e Pagano 1.233, nonché gli identici emendamenti Fassina 1.31, Paglia 1.52, Alberto Giorgetti 1.53, Maietta 1.54, Di Gioia 1.55, Formisano 1.56, Busin 1.271, Pagano 1.232 e

Laffranco 1.337. Respingono inoltre gli emendamenti Pesco 1.6, Barbanti 1.340 e 1.341, Fassina 1.23 e Civati 1.66.

Michele PELILLO (PD) ritira il suo emendamento 1.101.

Dorina BIANCHI (AP) sottoscrive l'emendamento Pagano 1.230 e lo ritira.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Fassina 1.24, Paglia 1.65 e Palese 1.68.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 1.358, rilevando come in termini generali sia essenziale introdurre, nell'ambito di tale riforma, un elemento di tutela delle banche popolari non quotate, le quali hanno dimostrato di saper compiere la propria missione a sostegno di famiglie ed imprese senza la necessità di trasformarsi in società quotate.

Giampaolo GALLI (PD), con riferimento all'intervento del deputato Pesco, fa presente come l'intervento normativo che il Governo si accinge a compiere attraverso tale riforma del settore delle banche popolari, sebbene comporti talune forzature rispetto alla libertà di scelta delle suddette imprese in termini di forma societaria, risponda all'assoluta necessità di intervenire con decisione a seguito delle soglie di attivo imposte dalla BCE.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Fassina 1.29, Maietta 1.50, Mazzoli 1.51, Paglia 1.57, Alberto Giorgetti 1.58, Di Gioia 1.60, Formisano 1.61, Pagano 1.235, Busin 1.269, Laffranco 1.333 e Pesco 1.358. Respingono inoltre gli emendamenti Villarosa 1.359 e Pesco 1.7.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, invita al ritiro dell'emendamento Palese 1.323, precedentemente accantonato.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA (PD) concorda con il parere del relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL) insiste per la votazione del suo emendamento 1.323.

Le Commissioni respingono l'emendamento Palese 1.323.

Dorina BIANCHI (AP) sottoscrive gli emendamenti Pagano 1.10 e 1.246 e li ritira.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 1.80, il quale è volto ad introdurre la possibilità, a suo avviso coraggiosa e meritevole di una valutazione approfondita, che ove le banche popolari che superano il limite di attivo stabilito dal comma 2-bis dell'articolo 1, non si trasformino in società per azioni entro un anno, la Banca d'Italia proponga al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione ai soci del valore delle quote e la pubblicizzazione della banca.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pesco 1.80 e 1.78, gli identici emendamenti Fassina 1.34, Paglia 1.67, Busin 1.275, Laffranco 1.338, Alberto Giorgetti 1.209, Mazzoli 1.211, Maietta 1.214, Di Gioia 1.217, Formisano 1.219, Fauttilli 1.222.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pesco 1.79, Fauttilli 1.224, Fassina 1.26 e gli identici emendamenti Paglia 1.89 e Palese 1.69.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Pagano 1.250 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Barbanti 1.87 e Villarosa 1.339, nonché gli emendamenti Villarosa 1.335, Busin 1.282 e 1.283.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Pagano 1.245 è stato ritirato. Accetta quindi, pur non condividendola, la proposta di riformulazione dei suoi emendamenti Capezzone 1.84, 1.83, 1.82 e 1.226.

Avverte quindi che i presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione degli emendamenti Barbanti 1.85, degli identici Sanga 1.77 e Ginato 1.76 e Dorina Bianchi 1.113, avanzata dai relatori.

Giovanni PAGLIA (SEL), non accoglie la riformulazione proposta dai relatori dei suoi emendamenti 1.91, 1.96, 1.92, 1.97, 1.93, 1.98, 1.94, 1.99, 1.95 e 1.100, non ritenendola comunque una accettabile, dal momento che non è comunque in grado di impedire scalate esterne nei confronti delle banche popolari.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, pur condividendo in parte le osservazioni testé svolte dal deputato Paglia, prende atto che tutti i presentatori dei citati emendamenti accettano la riformulazione proposta dai relatori e condivisa dai rappresentanti del Governo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano in identico testo gli emendamenti Capezzone 1.84, 1.83, 1.82 e 1.226, Barbanti 1.85, Sanga 1.77 e Ginato 1.76 e Dorina Bianchi 1.113, come riformulati, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Paglia 1.91, 1.96, 1.92, 1.97, 1.93, 1.98, 1.94, 1.99, 1.95 e 1.100.

Respingono quindi gli identici emendamenti Palese 1.70, Pagano 1.251 e Fassina 1.25, nonché gli emendamenti Busin 1.266 e 1.267, Paglia 1.90, Busin 1.261 e 1.262.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Buttiglione 1.240, 1.241, 1.247 e 1.248 s'intendono decaduti per assenza dei presentatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Barbanti 1.227.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che emendamento Tidei 1.103 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Villarosa 1.104, Alberti 1.348, Pesco 1.105, Cancellieri 1.347 e 1.106, gli identici Laffranco

1.36, Barbanti 1.114, Mazzoli 1.115, Pagano 1.150, Busin 1.276, Alberto Giorgetti 1.110 e Di Gioia 1.109, l'emendamento Fassina 1.111, gli identici Busin 1.248 e Pesco 1.228, Villarosa 1.184, Busin 1.265, Pesco 1.182 e 1.186, Alberti 1.158, Pesco 1.169, Paglia 1.116 e Palese 1.188.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte l'emendamento Pagano 1.173 s'intende decaduto per assenza del presentatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pesco 1.153 e Cancelleri 1.155.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte gli emendamenti Pagano 1.112 e 1.237 s'intendono decaduti per assenza del presentatore e che gli emendamenti Fassina 1.15 e 1.27 sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 1.362 dei relatori, al quale non sono stati presentati subemendamenti, e respingono l'emendamento Busin 1.258.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Pagano 1.238 s'intende decaduto per assenza del presentatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Busin 1.259 e 1.244, Villarosa 1.163 e 1.165.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Pagano 1.175 e Fassina 1.16 sono stati ritirati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Paglia 1.117.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Gitti 1.253 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Palese 1.197 e 1.192.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Sanga 1.107 e Pagano 1.178 sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Paglia 1.118 e Fassina 1.17.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Pastorino 1.124 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Palese 1.200 e 1.201.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Barbanti 1.122 è stato ritirato e che l'emendamento Fauttilli 1.119 s'intende decaduto.

Le Commissioni respingono l'emendamento Barbanti 1.123.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Ginato 1.75 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Fassina 1.18, Paglia 1.120 e Palese 1.203.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Pagano 1.180 e Mazziotti Di Celso 1.171 sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pesco 1.167 e Paglia 1.121.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Dal Moro 1.252 e Sanga 1.108 sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Cancellieri 1.135, Pesco 1.137, 1.138 e 1.154, Busin 1.263, Alberti 1.156, Pesco 1.159, 1.157, 1.162, 1.161, 1.160 e 1.164.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Fassina 1.20 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Palese 1.205 e Paglia 1.126 e l'emendamento Pesco 1.139.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che gli emendamenti De Girolamo 1.132 e 1.130 sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Villarosa 1.146, 1.142, 1.143, 1.144, 1.148 e 1.145.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che gli emendamenti De Girolamo 1.129 e 1.128 sono stati ritirati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Villarosa 1.140.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Fassina 1.19 e Pagano 1.133 sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Laffranco 1.134, Pesco 1.152, Capezzone 1.174, Alberto Giorgetti 1.176, Mazzoli 1.179, Di Gioia 1.181, Barbanti 1.177 e Busin 1.279, nonché gli emendamenti Palese 1.172, Busin 1.264, Centemero 1.170, Pesco 1.151, 1.149, 1.166 e 1.183 e Villarosa 1.81.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Dorina Bianchi 1.204, Ginato 1.220, Fassina 1.22 e 1.33 sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Maietta 1.86, Di Gioia 1.361, Busin 1.274,

Paglia 1.185, Alberto Giorgetti 1.187, Formisano 1.189, Mazzoli 1.190, Pagano 1.196, Palese 1.212 e Laffranco 1.208, gli identici Pagano 1.202, Palese 1.206, Dorina Bianchi 1.207, Civati 1.213 e Fassina 1.21, nonché gli identici Fassina 1.32, Maietta 1.88, Di Gioia 1.215, Busin 1.273, Capezzone 1.191, Paglia 1.193, Alberto Giorgetti 1.194, Pagano 1.198, Laffranco 1.210, Formisano 1.216 e Fauttilli 1.218.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Ginato 1.195 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Paglia 1.223, Palese 1.221, gli identici Pagano 1.199, Fauttilli 1.234, Busin 1.278, Mazzoli 1.236, Laffranco 1.242, Alberto Giorgetti 1.225 e Di Gioia 1.229.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Fassina 1.59 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Busin 1.0.7.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 18.50, è ripresa alle 19.35.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Sberna 2.8, 2.36, 2.40, 2.48, 2.49 e 2.51.

Avverte che il deputato Dellai ha ritirato tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 presentati dal proprio gruppo.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che è in corso una verifica sull'emendamento Della Valle 4.93, al fine di verificarne una possibile integrazione della copertura finanziaria.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario

sugli emendamenti Barbanti 2.1, Pesco 2.2, Boccadutri 2.3 e 2.4, Pagano 2.5, Petrini 2.52, Cancelleri 2.6, Barbanti 2.7, Cancelleri 2.9 e 2.10, Pesco 2.11, Alberti 2.12, Cancelleri 2.13, Alberti 2.14, Pesco 2.15, Villarosa 2.16, Alberti 2.17, Allasia 2.18 e Alberti 2.19. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Pesco 2.24, facendo notare che la sua eventuale approvazione determinerebbe l'assorbimento degli emendamenti Petrini 2.20, Alberti 2.21, Cancelleri 2.22, Alberti 2.23 e 2.25.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Sanga 2.26, Formisano 2.28, Cancelleri 2.29, Alberti 2.30, Villarosa 2.31, Pesco 2.32, Cancelleri 2.33 e 2.34, e Pesco 2.35, 2.37 e 2.38, e Barbanti 2.39. Esprime parere contrario sui subemendamenti Pesco 0.2.53.1 e Marco Di Maio 0.2.53.2, riferiti all'emendamento dei relatori 2.53.

Esprime, quindi, parere favorevole sugli identici emendamenti Pagano 2.42 e Formisano 2.43. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Formisano 2.44 e Pagano 2.45, Pagano 2.46, Barbanti 2.47 e Petrini 2.50.

Esprime poi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Pesco 2.03, a condizione che sia riformulato sostituendo la parola cliente, ovunque ricorra, con la parola consumatore. Risulterebbe quindi assorbito l'articolo aggiuntivo Pesco 2.01. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Pesco 2.04 e Cancelleri 2.010.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore, ed esprime parere favorevole sull'emendamento dei relatori 2.53.

Daniele PESCO (M5S) auspica che il Governo possa tenere in considerazione il contenuto delle proposte emendative che mirano a modificare la rubrica, dal momento che essa, citando solo la portabilità dei conti correnti, appare allo stato fuorviante.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA si dichiara disponibile ad approfondire la questione.

Dorina BIANCHI (AP) dichiara di ritirare, a nome del presentatore, tutti gli emendamenti a prima firma del deputato Pagano, fatta eccezione per l'emendamento Pagano 2.42, sul quale il relatore ed il Governo hanno espresso parere favorevole.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Barbanti 2.1, Pesco 2.2, Boccadutri 2.3 e 2.4.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Petrini 2.52 è stato ritirato dal presentatore.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.6, richiamando l'esigenza di ridurre gli oneri connessi alla gestione dei conti correnti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cancelleri 2.6.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) ritira tutte le sue proposte emendative riferite all'articolo 2, pur richiamando la necessità di attuare la direttiva comunitaria nella sua interezza.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Cancelleri 2.9 e 2.10, Pesco 2.11, Alberti 2.12, Cancelleri 2.13, Alberti 2.14, Pesco 2.15, Villarosa 2.16, Alberti 2.17, Allasia 2.18 e Alberti 2.19. Approvano, quindi, l'emendamento Pesco 2.24.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Petrini 2.20, Alberti 2.21, Cancelleri 2.22, Alberti 2.23 e 2.25 devono intendersi assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Pesco 2.24.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, prospetta l'esigenza di accantonare l'emendamento Sanga 2,26, al fine di verificarne la compatibilità con la normativa dell'Unione europea.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Formisano 2.28: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Marco DI MAIO (PD) ritira il proprio subemendamento 0.2.53.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Cancellieri 2.29, Alberti 2.30, Villarosa 2.31, Pesco 2.32, Cancellieri 2.33 e 2.34, Pesco 2.35 e 2.37. Respingono quindi il subemendamento Cancellieri 0.2.53.1, approvando poi l'emendamento 2.53 dei relatori. Respingono, infine, gli emendamenti Pesco 2.38 e Cancellieri 2.41.

Giovanni PAGLIA (SEL), intervenendo sugli identici emendamenti Pagano 2.42 e Formisano 2.43, fa notare che, se fossero approvati, inciderebbero negativamente sulla portabilità dei conti correnti.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, pur facendo che l'estensione della portabilità agli strumenti finanziari non è prevista dalla direttiva europea in oggetto, si dichiara disponibile ad approfondire la questione, per mantenere la formulazione più estensiva prevista dall'articolo 2.

Ettore ROSATO (PD) si dichiara a favore del mantenimento del riferimento agli strumenti finanziari, considerando che l'intervento del Governo appare di maggiore portata rispetto a quanto stabilito dall'Unione europea.

Gianluca BENAMATI (PD) condivide l'esigenza di mantenere la portata più ampia dell'intervento del Governo rispetto a quanto definito in sede europea.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ritiene opportuno accantonare l'esame degli identici emendamenti Pagano 2.42 e Formisano 2.43, al fine di approfondire le rilevanti questioni testé poste.

Prende atto del ritiro degli emendamenti Formisano 2.44 e Petri 2.50 da parte dei presentatori.

Daniele PESCO (M5S) dichiara di ritirare il proprio articolo aggiuntivo 2.01, alla luce dei pareri favorevoli del relatore e del Governo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2.03, così come riformulato.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Pesco 2.03, come riformulato. Respingono, quindi, gli articoli aggiuntivi Pesco 2.04 e Cancellieri 2.010.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Da Villa 3.1, Bargerò 3.2, Ricciatti 3.3, Barbanti 3.4 e Pisano 3.5. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Gutgeld 3.6, Benamati 3.7, Librandi 3.8 e Abrignani 3.9, a condizione che vengano riformulati nei seguenti termini:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« ART. 3.

(Esercizio del credito a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.a.).

1. Al fine di rafforzare l'attività a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, Cassa depositi e prestiti S.p.a., direttamente o tramite SACE S.p.a., svolge il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto. L'attività può essere esercitata anche attraverso una diversa società controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia. All'articolo 8 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono

soppresse le parole: “quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.a. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato”.».

Esprime, invece, parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 3.

Marco DA VILLA (M5S) intervenendo sulla portata generale dell'articolo 3, dichiara di condividerne complessivamente le finalità in quanto prevede misure a sostegno dell'*export* e dell'internazionalizzazione delle imprese. Riferisce, al riguardo, alcuni dati preoccupanti relativi alla liquidità messa a disposizione delle piccole e medie imprese da parte di Cassa Depositi e Prestiti.

Con riferimento alla proposta di riformulazione, testé proposta dai relatori, ritiene che essa richieda un ulteriore approfondimento in quanto rappresenta una profonda riscrittura dell'articolo 3.

Mattia FANTINATI (M5S) ricorda come nelle audizioni svolte nell'ambito dell'attività istruttoria sul decreto-legge molte delle associazioni di categoria fossero favorevoli ad interventi che favorissero il credito diretto per le imprese che fanno *export*; ritiene pertanto che con gli opportuni miglioramenti l'articolo 3 in esame possa rappresentare un buon punto di partenza per rafforzare le misure a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese.

Cristina BARGERÒ (PD) ritira il proprio emendamento 3.2.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Da Villa 3.1, Ricciatti 3.3, Barbanti 3.4 e Pisano 3.5.

Giovanni PAGLIA (SEL) chiede alcuni chiarimenti ai relatori sulla proposta di riformulazione illustrata; non condivide, in particolare il fatto che rispetto al testo originario contenuto nel decreto-legge sia stato espunto il riferimento al TUB. Al

riguardo, ritiene che tale esplicito riferimento normativo significasse che la SACE fosse sottoposta chiaramente alla vigilanza della Banca d'Italia. Nella nuova formulazione viene invece previsto che la Cassa Depositi e Prestiti svolga un proprio ruolo anche attraverso l'esercizio del credito diretto. In proposito ritiene che debba essere meglio chiarito se venga attribuita la medesima funzione a SACE e Cassa Depositi e Prestiti. Più in generale, dichiara di non apprezzare del tutto la previsione normativa di garanzie dello Stato nel settore del credito e ribadisce, infine, l'opportunità che sia espressamente previsto il riferimento al TUB e alla funzione di vigilanza attribuita alla Banca d'Italia.

Raffaello VIGNALI (AP), nel condividere le stesse perplessità avanzate dal collega Paglia, dichiara di non avere nessuna obiezione nel merito ad un ruolo forte di Cassa Depositi e Prestiti ma esprime le medesime preoccupazioni circa l'assenza di un esplicito richiamo al TUB. Ritiene, altresì, sia opportuno definire l'ambito di attività della SACE, che tipo di credito tale società sia chiamata ad esercitare e quale ruolo sia assegnato a Cassa Depositi e Prestiti rispetto a quello attribuito alla SACE.

Gianluca BENAMATI (PD) ritiene opportuno intervenire allo scopo di ricondurre il dibattito in atto alla *ratio* originaria della norma che prevedeva un intervento normativo a sostegno delle imprese che fanno *export* tramite la SACE. Ricorda, in proposito, come durante l'audizione della Banca d'Italia sia stata avanzata qualche perplessità sull'esercizio diretto del credito da parte della citata società e che l'attribuzione di tale funzione avrebbe comportato, per le società controllate l'intervento del sistema di vigilanza europeo. Rispetto alle altre osservazioni svolte dai colleghi Paglia e Vignali ritiene che il richiamo al TUB sia da ritenersi implicito nella proposta di riformulazione avanzata dai relatori. Riguardo alle funzioni attribuite alla SACE, ricorda che vi

sono esempi di soggetti che operano già con le medesime attribuzioni in ambito europeo.

Daniele PESCO (M5S) ritiene opportuno sottolineare come dalla riformulazione proposta dai relatori non risulti chiaro che tipo di soggetto diventerà Cassa Depositi e Prestiti e, anche a solo scopo prudenziale, ritiene opportuno che siano specificati gli ambiti della sua attività e che sia previsto un esplicito riferimento al TUB.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene di svolgere un intervento in uno spirito del tutto collaborativo ricordando come la ratio originaria dell'articolo 3 fosse quello di consentire alla SACE di dare maggiore fluidità al canale di finanziamento creditizio in favore delle imprese spettatrici. Rispetto a tale impostazione iniziale la Cassa Depositi e Prestiti ha sollevato dubbi, ma la riformulazione proposta dai relatori, costituisce una via di mezzo pericolosa, in quanto smentisce l'impostazione iniziale del testo, senza fare adeguata chiarezza rispetto al coinvolgimento della stessa Cassa Depositi e Prestiti.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, nel condividere e nell'esprimere apprezzamento per l'approccio laico del presidente Capezzone alle questioni oggetto del dibattito in corso, evidenzia come la riformulazione proposta rappresenti una soluzione analoga al modello tedesco. Secondo le disposizioni contenute nel nuovo articolo 3, la Cassa Depositi e Prestiti potrà esercitare il credito diretto finalizzato al sostegno dell'*export* e dell'internazionalizzazione delle imprese; d'altro lato il rispetto delle norme del TUB, che non sono più espressamente richiamate, sono da ritenersi certamente implicite. Ribadisce, infine, come la riformulazione proposta tiene conto delle considerazioni svolte sia da SACE che sia da Cassa Depositi e Prestiti nel corso delle audizioni svolte che ritiene siano state utilissime per

calibrare un intervento normativo del tutto equilibrato.

Giovanni PAGLIA (SEL) nel ribadire che la maggioranza ovviamente assumerà l'orientamento che riterrà opportuno, ritiene necessario sottolineare che norme non chiare non sono mai utili e che si stanno introducendo disposizioni dal contenuto non chiaro. Ribadisce che SACE e Cassa Depositi e Prestiti non hanno lo stesso statuto e non agiscono per le stesse finalità è quindi è difficile ritenere che possa essere loro attribuita la medesima funzione di esercizio diretto del credito a sostegno dell'*export* senza che ciò possa creare confusione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA ritiene doveroso affermare che, certamente, rispetto al testo originario dell'articolo 3, attraverso la riformulazione proposta dai relatori si realizza una modifica sostanziale dell'impostazione originaria. Rispetto all'attività attribuita a SACE ora viene attribuito un ruolo centrale anche a Cassa Depositi e Prestiti. Ritiene altresì di dover precisare che il nuovo articolo 3 non abroga la legislazione vigente in materia che prevede attualmente che il Ministro dell'economia e finanze definisca l'ambito di attività che Cassa Depositi e Prestiti può o non può esercitare.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, sottopone al Governo e alle Commissioni l'opportunità di apportare un'ulteriore modifica formale alla riformulazione proposta volta a chiarire meglio il significato della medesima riformulazione.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), ritiene che la finalità che debba essere chiarita specificando che Cassa Depositi e Prestiti debba essere posta in condizione di competere con analoghe entità presenti negli altri paesi europei.

Giovanni PAGLIA (SEL) osserva come ad essere garantita dovrebbe essere la competitività tra le imprese e non quella

tra Cassa Depositi e Prestiti e gli eventuali analoghi soggetti che prestano credito negli altri paesi europei.

Raffaello VIGNALI (AP) concorda sulla necessità che la proposta di riformulazione dell'articolo 3 sia meglio definita, al fine di chiarire quali siano i soggetti chiamati a svolgere attività di supporto dell'*export* e dell'internazionalizzazione delle imprese.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA propone quindi una nuova formulazione degli emendamenti Gutgeld 3.6, Benamati 3.7, Abrignani 3.9 e Librandi 3.8 nei seguenti termini:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« ART. 3.

(Esercizio del credito a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.a.).

1. Al fine di rafforzare l'attività di Cassa depositi e prestiti S.p.a. a supporto dell'*export* e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, la medesima società, direttamente o tramite SACE S.p.a., svolge il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto. L'attività può essere esercitata anche attraverso una diversa società controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia. All'articolo 8 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono soppresse le parole: "quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.a. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato". ».

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che i presentatori degli emendamenti Gutgeld 3.6, Benamati 3.7, Abrignani 3.9 e Librandi 3.8 hanno accettato la

nuova proposta di riformulazione dei loro emendamenti.

Le Commissioni approvano in identico testo gli emendamenti Gutgeld 3.6, Benamati 3.7, Librandi 3.8 e Abrignani 3.9, come riformulati, risultando pertanto preclusi gli emendamenti Fantinati 3.10, Frangomeli 3.11, Da Villa 3.12 e 3.13, Ginato 3.14, Allasia 3.15 e 3.16, Mucci, 3.17 e Allasia 3.18. Respingono quindi gli emendamenti Fantinati 3.20, Pesco 3.21, Fantinati 3.22 e Cariello 3.23.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, formula l'emendamento 4.128 (*vedi allegato 1*), che intende integrare la copertura degli oneri determinati dall'approvazione dell'emendamento 4.93.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento 4.128 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 4.128 dei relatori.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, con riferimento all'emendamento Sanga 2.26 precedentemente accantonato, chiede l'opinione del Governo sull'opportunità di sostituire all'articolo 2 la parola « cliente » con la parola « consumatore ».

Alessandro PAGANO (AP) sottolinea come a suo giudizio non si tratti di una questione semantica ma che occorra un approfondimento in quanto nella normativa europea è preferibile utilizzare il termine « consumatore ».

Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene che si tratta in realtà di una questione di coerenza lessicale e del punto di vista dal quale ci si pone nel guardare la norma.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea come effettivamente nella normativa europea e in particolare nelle direttive europee in materia si utilizzi il termine « consumatore ».

Alessandro PAGANO (AP) al fine di compiere gli opportuni approfondimenti propone di affrontare la questione nell'ambito di un ordine del giorno che il Governo si impegni ad accogliere.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel condividere la necessità di un approfondimento e dal momento che vi sarà la necessità di ritornare ad intervenire su questo articolo attraverso un regolamento attuativo, ritiene che la soluzione preferibile sia a mantenere l'attuale formulazione, e affrontare eventualmente tale questione attraverso la presentazione di un ordine del giorno.

Giovanni SANGA (PD) dichiara di ritenere l'emendamento a sua prima firma 2.26.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, nell'oggettiva difficoltà a risolvere in questa fase la questione affrontata negli identici emendamenti Pagano 2.42 e Formisano 2.43 formula ai rispettivi presentatori un invito al ritiro delle medesime proposte.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Pagano 2.42 e Formisano 2.43 devono ritenersi ritirati.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, propone una integrazione all'emendamento 2.53 dei relatori, già approvato, che ritiene necessario riformulare nei seguenti termini:

« Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire la parola: "risarcire" con la seguente: "indennizzare";

b) al comma 3, sopprimere la parola: "ulteriori";

c) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri di quantificazione dell'indennizzo di cui al

comma 2, nonché le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo entro 2 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge." ».

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, alla luce della richiesta del relatore, pone di nuovo in votazione l'emendamento dei relatori 2.53, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'emendamento 2.53 dei relatori, come riformulato.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, formula la seguente proposta di coordinamento formale relativa all'articolo 5:

« Sostituire la rubrica con la seguente: "Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali" ».

Le Commissioni concordano.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, informa che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione, delle Commissioni I, II, V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, si riserva, d'intesa con il Presidente della VI Commissione, di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 20.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 398 del 2 marzo 2015:

a pagina 113, seconda colonna, alla ventitreesima riga e alla trentasettesima

riga, a pagina 114, prima colonna, alla dodicesima riga, alla ventisettesima riga, alla quarantatreesima riga, a pagina 114, seconda colonna, alla dodicesima riga, alla ventiseiesima riga;

dopo la parola « *marketing* », aggiungere la seguente « e ».

ALLEGATO 1

**DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti
(C. 2844 Governo).**

**EMENDAMENTO 1.362 DEI RELATORI, EMENDAMENTO 2.53 DEI
RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI, EMENDAMENTO
4.128 DEI RELATORI**

ART. 1.

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, dopo le parole: Le trasformazioni di banche popolari o, le fusioni cui prendono parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, inserire le seguenti: , le relative modifiche statutarie nonché le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter.,.

1. 362. I Relatori.

ART. 2.

Alla lettera a), dopo la parola: indennizzare, inserire le seguenti: , salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.,.

0. 2. 53. 1. Pesco, Cancelleri.

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente « 4-bis. Con uno o più decreti del ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione vengono disciplinati, in stretta coerenza con le previsioni della direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE e con quanto disposto in tema di pubblicità dall'articolo 116 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e relativa normativa di attuazione, le modalità e i termini

di adeguamento alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo ».

0. 2. 53. 2. Marco Di Maio.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire la parola: « risarcire » con la seguente: « indennizzare »;

b) al comma 3, sopprimere la parola: « ulteriori »;

c) dopo il comma 4, inserire il seguente: « 4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri di quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 2. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo entro 2 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. ».

2. 53. I Relatori.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire la parola: « risarcire » con la seguente: « indennizzare »;

b) al comma 3, sopprimere la parola: « ulteriori »;

c) dopo il comma 4, inserire il seguente: « 4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri di

quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 2, nonché le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo entro 2 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. ».

2. 53. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

ART. 4.

All'articolo 4 dopo il comma 11-ter aggiungere il seguente:

11-*quater*. Agli oneri contributivi derivanti dal comma 11-*bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di

euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. 128. I Relatori.

ALLEGATO 2

**DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti
C. 2844 Governo.****EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sopprimere la parola: morte.

1. 316. Ginato.

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, dopo le parole: Le trasformazioni di banche popolari o, le fusioni cui prendono parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, inserire le seguenti: , le relative modifiche statutarie nonché le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter,.

1. 362. I Relatori.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nessun aventi diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiori al cinque per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in

ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In caso di violazione del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.».

***1. 84. *1. 83. *1. 82. *1. 226.** (Nuova formulazione) Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Ciraci, Fabrizio Di Stefano, Galati, Laffranco, Latronico, Picchi, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nessun aventi diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiori al cinque per cento del capitale sociale avente

diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In caso di violazione del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. ».

***1. 85.** *(Nuova formulazione)*. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nessun aventi diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiori al cinque per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia

attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In caso di violazione del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. ».

***1. 77.** *(Nuova formulazione)* Sanga, Frangomeli, Galperti, Gitti, Misiani, Carnovali.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nessun aventi diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiori al cinque per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In caso di viola-

zione del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. ».

***1. 76.** (Nuova formulazione) Ginato, Morretto, De Menech, Dal Moro, Sbröllini, Mognato, Crivellari.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nessun aventi diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiori al cinque per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In caso di violazione del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono

computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. ».

***1. 113.** (Nuova formulazione) Dorina Bianchi, Bernardo.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: trasferimento di un conto di pagamento inserire le seguenti: su richiesta del cliente.

2. 24. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire la parola: « risarcire » con la seguente: « indennizzare »;

b) al comma 3, sopprimere la parola: « ulteriori »;

c) dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri di quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 2, nonché le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo entro 2 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. ».

2. 53. (Nuova formulazione) I Relatori.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Attuazione dell'articolo 11 della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e

del Consiglio del 23 luglio 2014 – Agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori).

1. In caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento o del conto corrente presso un istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro comunitario diverso da quello in cui ha sede l'istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento, l'istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento fornisce al consumatore, in seguito alla sua richiesta e nei termini di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, la seguente assistenza:

a) fornire gratuitamente al consumatore un elenco di tutti gli ordini permanenti di bonifico e degli addebiti diretti ordinati dal debitore al momento attivi, ove disponibile, e le informazioni disponibili sui bonifici in entrata ricorrenti e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del consumatore nei precedenti 13 mesi. Tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;

b) trasferire l'eventuale saldo positivo del conto detenuto dal consumatore sul conto di pagamento o conto corrente aperto o detenuto dal consumatore presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l'identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto del consumatore;

c) chiudere il conto detenuto dal consumatore.

2. 03. *(Nuova formulazione)* Pesco, Cancellieri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

ART. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« ART. 3.

(Esercizio del credito a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.a.).

1. Al fine di rafforzare l'attività di Cassa depositi e prestiti S.p.a. a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, la medesima società, direttamente o tramite SACE S.p.a., svolge il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto. L'attività può essere esercitata anche attraverso una diversa società controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia. All'articolo 8 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono soppresse le parole: "quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.a. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato" ».

***3. 6.** *(Nuova formulazione)* Gutgeld.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« ART. 3.

(Esercizio del credito a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.a.).

1. Al fine di rafforzare l'attività di Cassa depositi e prestiti S.p.a. a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati interna-

zionali, la medesima società, direttamente o tramite SACE S.p.a., svolge il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto. L'attività può essere esercitata anche attraverso una diversa società controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia. All'articolo 8 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono soppresse le parole: "quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.a. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato" ».

***3. 7.** (Nuova formulazione) Benamati.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« ART. 3.

(Esercizio del credito a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.a.).

1. Al fine di rafforzare l'attività di Cassa depositi e prestiti S.p.a. a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, la medesima società, direttamente o tramite SACE S.p.a., svolge il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto. L'attività può essere esercitata anche attraverso una diversa società controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia. All'articolo 8 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono soppresse le parole: "quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.a. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato" ».

***3. 8.** (Nuova formulazione) Librandi, Sottanelli, Bombassei.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« ART. 3.

(Esercizio del credito a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.a.).

1. Al fine di rafforzare l'attività di Cassa depositi e prestiti S.p.a. a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, la medesima società, direttamente o tramite SACE S.p.a., svolge il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto. L'attività può essere esercitata anche attraverso una diversa società controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia. All'articolo 8 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono soppresse le parole: "quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.a. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato" ».

***3. 9.** (Nuova formulazione) Abrignani.

ART. 4.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di *start-up* innovative e incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di *start-up* innovative sono redatti per atto pubblico, ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo il modello standard tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e trasmesso al

competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

4. 84. Della Valle, Liuzzi, Alberti, D'Incà, Luigi Gallo, Grillo, Sorial, Nesci, De Lorenzis, Fantinati, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 211, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: « *b)* è costituita da non più di sessanta mesi »;

b) all'articolo 26, comma 8, all'ultimo periodo le parole: « quarto anno » sono sostituite dalle seguenti: « quinto anno ».

11-ter. Agli oneri derivanti dal comma *11-bis*, pari a 14,5 milioni di euro per l'anno 2016, 8,5 milioni di euro per l'anno 2017, 5,5 milioni di euro per il 2018 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 93. *(Nuova formulazione)* Della Valle, Liuzzi, Alberti, D'Incà, Luigi Gallo, Grillo, Sorial, Nesci, De Lorenzis, Fantinati, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, lettera *e)*, dopo la parola: « *holding* » sono inserite le se-

guenti: « ove non iscritte al registro imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 »;

b) al comma 16, sono soppresse le seguenti parole: « Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 »;

11-ter. All'articolo 32, comma 7, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, le parole: « entro il primo marzo di ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il primo settembre di ogni anno ».

11-quater. In deroga alle vigenti disposizioni, le partecipazioni nel capitale delle imprese assunte beneficiando dell'anticipazione finanziaria di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni devono essere limitate nel tempo e smobilizzate non appena consentito dal mercato. La cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni dalla data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia una Società di gestione del risparmio, entro la data di effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito che ha acquisito la partecipazione. Le commissioni di gestione di cui al punto 12.1 delle Disposizioni Generali dovute all'investitore non sono versate per il periodo eccedente i 7 anni. Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di riferimento degli interventi di cui al presente comma.

11-quinquies. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto il seguente:

« *7-bis.* Per le *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel periodo di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8 dello stesso

decreto, gli importi di cui al precedente comma sono innalzati da euro 15.000 ad euro 50.000 ».

***4. 108.** (Nuova formulazione) Quintarelli, Sottanelli, Falcone, Bombassei.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, lettera e), dopo la parola: « *holding* » sono inserite le seguenti: « ove non iscritte al registro imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 »;

b) al comma 16, sono soppresse le seguenti parole: « Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 »;

11-ter. All'articolo 32, comma 7, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, le parole: « entro il primo marzo di ogni anno » sono sostituite con le seguenti: « entro il primo settembre di ogni anno ».

11-quater. In deroga alle vigenti disposizioni, le partecipazioni nel capitale delle imprese assunte beneficiando dell'anticipazione finanziaria di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni devono essere limitate nel tempo e smobilizzate non appena consentito dal mercato. La cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni dalla data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia una Società di gestione del risparmio, entro la data di effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito che ha acquisito la partecipazione. Le commissioni di gestione di cui al punto 12.1 delle Disposizioni Generali dovute all'investitore non sono versate per il periodo eccedente i 7 anni. Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di riferimento degli interventi di cui al presente comma.

11-quinquies. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Per le *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel periodo di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8 dello stesso decreto, gli importi di cui al precedente comma sono innalzati da euro 15.000 ad euro 50.000 ».

***4. 109.** (Nuova formulazione) Palmieri, Abrignani, Palese.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, lettera e), dopo la parola: « *holding* » sono inserite le seguenti: « ove non iscritte al registro imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 »;

b) al comma 16, sono soppresse le seguenti parole: « Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 »;

11-ter. All'articolo 32, comma 7, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, le parole: « entro il primo marzo di ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il primo settembre di ogni anno ».

11-quater. In deroga alle vigenti disposizioni, le partecipazioni nel capitale delle imprese assunte beneficiando dell'anticipazione finanziaria di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni devono essere limitate nel tempo e smobilizzate non appena consentito dal mercato. La cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni caso avvenire entro

un periodo massimo di dieci anni dalla data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia una Società di gestione del risparmio, entro la data di effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito che ha acquisito la partecipazione. Le commissioni di gestione di cui al punto 12.1 delle Disposizioni Generali dovute all'investitore non sono versate per il periodo eccedente i 7 anni. Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di riferimento degli interventi di cui al presente comma.

11-*quinquies*. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*. Per le *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel periodo di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8 dello stesso decreto, gli importi di cui al precedente comma sono innalzati da euro 15.000 ad euro 50.000 ».

*4. 113. (Nuova formulazione) Coppola, Marco Di Maio.

All'articolo 4 dopo il comma 11-ter aggiungere il seguente:

11-*quater*. Agli oneri contributivi derivanti dal comma 11-*bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare e, quanto a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. 128. I Relatori.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

« ART. 8-*bis*.

(Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia).

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "il rilascio della garanzia" sono aggiunte le seguenti: "diretta ai sensi dell'articolo 2 del decreto 31 maggio 1999, n. 248".

2. All'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: "Con la predetta delibera CIPE" fino a: "delle operazioni finanziarie ammissibili" sono soppresse.

3. Il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. ».

8. 042. (Nuova formulazione) I Relatori.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 3. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al pre-

sente articolo è riconosciuta priorità di istruttoria e delibera. Il Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente il predetto termine la richiesta si intende accolta ».

8. 043. I Relatori.